- Le condizioni sanitarie e i documenti d'accompagnamento o i passaporti sono stati stabiliti per la circolazione intracomunitaria di gatti, cani e furetti nel regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e per gli equidi nella decisione 93/623/CEE della Commissione (2). Gli animali da circo di suddette specie dovrebbero pertanto rispettare le norme sanitarie e sui passaporti ivi previste.
- A fini di coerenza, è opportuno consentire all'Irlanda, a Cipro, a Malta e al Regno Unito di applicare agli animali da circo ricettivi alla rabbia la propria normativa nazionale sulla quarantena come previsto dalla direttiva 92/65/CEE.
- I provvedimenti di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicati fatta salva la legislazione che attua il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (3).
- Per garantire la completa tracciabilità degli animali da circo, è necessario registrare i movimenti intracomunitari di suddetti animali mediante il sistema Traces, introdotto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (4), nonché rispettare le condizioni in materia di certificazione per gli scambi intracomunitari previste dal regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (5).
- Si dovrebbe prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire l'attuazione delle nuove norme introdotte dal presente regolamento.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Oggetto e campo d'applicazione

In deroga al capitolo II della direttiva 92/65/CEE, il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie applicabili alla circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri.

- (¹) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione (GU L 194
- del 26.7.2005, pag. 4).

 GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2000/68/CE (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72).

 GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215
- del 19.8.2005, pag. 1).
 (4) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).
 (5) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

Le norme sui circhi si applicano mutatis mutandis alle esibizioni di animali.

Il presente regolamento si applica fatte salve

- a) le misure applicabili agli animali ricettivi alla rabbia in alcuni Stati membri secondo quanto disposto dalla direttiva 92/65/CEE, articolo 10, paragrafo 4;
- b) le norme pertinenti in materia di certificazione contenute nella legislazione che attua il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «circo», un'esibizione itinerante o una fiera che include uno o più animali;
- «animale», un animale delle specie elencate nell'allegato A della direttiva 92/65/CEE, tenuto per essere esibito al pubblico con finalità d'intrattenimento o pedagogiche;
- 3) «operatore circense», il proprietario del circo, il suo agente o un'altra persona su cui incombe l'intera responsabilità del
- «veterinario ufficiale», il veterinario ufficiale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE.

Articolo 3

Circolazione tra Stati membri

Un circo può spostarsi in un altro Stato membro unicamente se è registrato in conformità all'articolo 4 e se sono rispettati gli articoli 8, 9 e 10.

Articolo 4

Registrazione dei circhi

Almeno quaranta giorni lavorativi prima che il circo si sposti per la prima volta in un altro Stato membro, l'operatore circense presenta per iscritto una richiesta di registrazione all'autorità competente dello Stato membro in cui il circo ha la propria residenza ufficiale o dello Stato membro in cui si trova.